

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI, FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, RONCONI, SILIQUINI, TAROLLI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari

ONOREVOLI SENATORI. - Già negli anni scorsi, ma ancor più a partire dal 25 ottobre 1989, è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata.

Inoltre, in seguito alla istituzione, di nuovi organismi giudiziari (procure della Repubblica presso le preture circondariali, direzione nazionale antimafia, direzione distrettuale antimafia), numerosi magistrati sono stati assegnati alle funzioni requirenti aggravando la cronica carenza degli organici.

Mancano circa 1.300 magistrati, soprattutto nelle cosiddette zone a «rischio».

L'arretrato dei procedimenti civili e penali è divenuto spaventoso. Un procedimento civile giunge a sentenza definitiva dopo 10-15 anni, di media in dieci anni se penale.

La soluzione del problema non può peraltro rinvenirsi nell'unico strumento del reclutamento ordinario dei magistrati, che richiede un lasso temporale di circa quattro anni dalla pubblicazione del bando di concorso all'immissione in possesso dei vincitori, passando per la fase dell'uditorato.

Nemmeno i maxi concorsi susseguitisi negli ultimi anni, sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità. Infatti pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili.

Attualmente, sono *in itinere* due procedure concorsuali che non copriranno nemmeno 1-10 del fabbisogno.

Ed è proprio in questo quadro generale, che si innesta la proposta di creare un ruolo di complemento ad esaurimento di magistrati, da destinare alle preture circondariali e alle procure circondariali.

La giustizia pretoriale è oggi, infatti amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice pretori e vice procuratori della Repubblica), che con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze pretorili, in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze, rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato (circa 5.000). L'elevatissimo numero di deleghe ai vice procuratori della Repubblica, indica come lo svolgimento del 90 per cento delle udienze venga garantito appunto dai predetti (con una media personale di 2-3 udienze settimanali). Identica situazione, se non peggiore, è quella dei vice pretori sia in campo penale che civile. Il vice è oggi *l'omnibus*, «l'uomo per tutto», «l'uomo per ogni stagione», l'uomo per ogni riforma della giustizia italiana, oggi giudice penale, domani giudicante civile, poi giudice per le indagini preliminari, ed ancora componente del collegio penale del tribunale, poi di quello civile, e se occorre anche del tribunale della libertà. Il magistrato onorario, da tale è divenuto «giudice quotidianamente operante» con il «lauto» gettone di presenza di lire 60.000 lorde (lire 48.000 nette) per udienza, compenso assolutamente offensivo della sua professionalità.

È da precisare, che tale compenso viene corrisposto soltanto per le giornate di lavoro effettivamente svolte, senza alcun riferimento alle ore lavorative (minimo 6-8 ore) e delle cause da trattare (in media da 20 a 50).

Si ritiene che non sia giusto disperdere queste energie, essenziali per assicurare il buon funzionamento della giustizia. Che non sia giusto buttare al vento professionalità acquisite nello svolgimento di tali atti-

vità, e che la sistemazione giuridica ed economica dei «magistrati onorari», possa, nell'immediatezza, assicurare il necessario numero di magistrati, che dia efficienza alla macchina della Giustizia.

A comprova dell'importanza e dell'indispensabilità dell'attività svolta, ieri ed oggi, dai magistrati onorari, va detto che in quattro occasioni altrettante leggi dello Stato (monarchico e poi repubblicano) hanno previsto la loro immissione straordinaria nei ruoli della magistratura togata (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404; decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; legge 18 maggio 1974, n. 217; legge 4 agosto 1977, n. 516).

Questa proposta mira a dare idonee risposte alle citate esigenze, mediante l'istituzione di un ruolo di «magistrati di complemento ad esaurimento», per l'esercizio delle funzioni di competenza delle preture e procure circondariali, e di coprire i vuoti di organico esistenti presso i tribunali e le corti di merito.

«Ruolo ad esaurimento», nel quale inquadrare a domanda e con incarico a tempo indeterminato, tutti i vice pretori e i vice procuratori onorari attualmente in servizio, o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio con funzioni di reggente, che abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura, e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Inquadramento con la qualifica di «pretori di complemento», addetti alle procure circondariali (questi ultimi, naturalmente, con tutti i poteri anche quelli di indagine previsti per i sostituti ordinari), con lo sti-

pendio dei magistrati di pari grado, le prerogative e garanzie previste dall'ordinamento giuridiziaro, disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette zone a rischio, e cancellazione dagli albi professionali e contemporanea abolizione della figura dei vice pretori onorari e dei vice procuratori della Repubblica onorari.

Questa proposta prevede altresì l'immissione successiva nell'organico della magistratura ordinaria degli appartenenti al ruolo di complemento.

La Costituzione, all'articolo 106, prevede che la nomina dei magistrati abbia luogo per concorso, ma demanda alla legge ordinaria di stabilirne le modalità. La normativa, dunque, per una valida e seria risposta alle esigenze prima accennate e per una concreta sistemazione dei magistrati onorari che non moltiplichi il precariato, è possibile. È lecito e non incostituzionale prevedere anche la possibilità di accesso ai ruoli della magistratura ordinaria per chi sia inserito nel ruolo di complemento, per questo definito «ad esaurimento», mediante dei corsi-concorso del tipo di quelli indetti per la Scuola della pubblica amministrazione, alla fine dei quali, dopo un periodo di frequenza di nove mesi o di un anno, si sostiene un esame consistente in una prova scritta di carattere pratico.

La presente proposta tiene conto anche dell'indubbio vantaggio che la macchina della giustizia ne trarrebbe da un suo più veloce funzionamento, necessario per ridare fiducia a quanti si rivolgono alla giustizia, restando spesso delusi e frustrati nelle loro aspettative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo di complemento ed esaurimento dei magistrati onorari a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71, 72, 32, e 34 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio, e per almeno un anno con funzioni di reggente.

Art. 2.

1. I vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di pretore presso le procure circondariali e le preture circondariali a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

b) non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura circondariale della Repubblica presso la quale prestano ser-

vizio, specificando i titoli di preferenza nelle nomine.

2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle preture circondariali della Repubblica e delle preture circondariali definite a «rischio», è considerata titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri.

Art. 4.

1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i pretori.

2. Il personale di cui al comma 1 è immesso in possesso delle sedi assegnate entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

1. Gli avvocati, i procuratori legali e i patrocinatori legali al momento della nomina di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento, devono essere cancellati dall'albo professionale di appartenenza.

Art. 6.

1. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 sono attribuiti lo *status* giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennità previste a favore del personale della amministrazione giudiziaria ed i successivi miglioramenti.

Art. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia ai fini di tale immissione nei ruoli della Magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un cor-

so-concorso riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico differenziata a secondo delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni.

Art. 8.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 ha la durata di nove mesi ed è organizzato presso la Scuola della pubblica amministrazione, secondo la normativa per essa prevista.

2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 9.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono poste a carico dello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

